A.R.P.E.S.

Associazione Regionale Provveditori Economi della Sardegna

Statuto

approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi ad Arbatax il 26 Novembre 2005 Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'A.R.P.E.S. – Associazione Regionale Provveditori Economi della Sardegna Essa ha la sede presso il domicilio del Presidente in carica pro tempore. non ha scopi di lucro ed è associata alla F.A.R.E. - Federazione Associazioni Regionali Economi e Provveditori della Sanità, di cui recepisce integralmente e condivide i principi e le finalità contenuti nello Statuto e Codice Etico.

Art. 2 – SCOPI E ATTIVITA'

L'associazione persegue le seguenti finalità:

- a) la difesa degli interessi giuridici e professionali dei Soci, attraverso la valorizzazione delle funzioni, delle attribuzioni e delle attività tecnico-economali e provveditoriali, sotto l'aspetto manageriale, tecnico e normativo;
- b) la promozione costante della formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli appartenenti alla categoria.
- c) lo studio dei problemi organizzativi gestionali dei servizi e quelli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito delle strutture sanitarie attraverso moderni strumenti operativi, quali giornate di aggiornamento professionale convegni, congressi, studi, pubblicazioni, visite sociali a strutture sanitarie e socio assistenziali, commerciali e di specifico interesse.
- d) la difesa e la valorizzazione delle funzioni, delle attività e della managerialità dei Provveditori Economi.
- e) l'adesione, con propri rappresentanti, ad organizzazioni e commissioni regionali, nazionali e internazionali per lo studio di problemi di carattere organizzativo, economico e di mercato, , nonché la prestazione di eventuali consulenze tecnico-professionali.
- f) l'adesione dei soci alle iniziative promosse per lo sviluppo della vita associativa, favorendo anche attività complementari culturali.
- g) la promozione, a livello scolastico superiore ed universitario, delle specializzazioni sulle tematiche dell'approvvigionamento e della gestione dei beni e servizi e della logistica.

Art. 3 – DURATA ED AUTONOMIA

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è completamente autonoma ed indipendente da ogni potere economico, politico e sindacale.

ART. 4 – SOCI

All'Associazione possono aderire in qualità di:

- 1) socio ordinario:
- a) dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o di altre strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private della Sardegna con qualifica professionale di : Assistente Amm.vo, Collaboratore Amm.vo Esperto, Dirigente Amm.vo adibiti a funzioni di provveditorato e/o economato;
- b) i soci che attualmente fanno parte dell'Associazione che non sono compresi nei ruoli amministrativi di cui al punto a)
- c) i soci che hanno cambiato o che cambieranno settore professionale;
- d) i soci collocati a riposo.
 - 2) socio straordinario, senza diritto di voto e di rappresentanza attiva e passiva:
 - i dipendenti di Enti del Settore Pubblico allargato, con qualifica di livello Direttivo
 - e Dirigenziale, che operano nel Settore Approvvigionamento, Economato, Logistica.

L'appartenenza all'Associazione comporta l'obbligo del socio di:

- osservare le norme del presente statuto;
- attenersi al codice di etica professionale;
- accettare le decisioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni volontarie;
- per mancato versamento della quota annuale di iscrizione;
- per gravi motivi di volta in volta valutati dal consiglio direttivo.

Art. 5 – QUOTE SOCIALI

Gli associati corrispondono all'Associazione, entro il trenta <u>aprile</u> di ogni anno, la quota sociale determinata annualmente dal consiglio direttivo.

Il nuovo socio deve versare la suddetta quota per l'intero importo all'atto dell'accettazione della domanda.

Art. 6 – ORGANI

Sono organi dell' Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Art. 7 – ASSEMBLEA

L' assemblea è costituita da tutti i soci iscritti, in regola con il versamento della quota sociale all'atto della convocazione.

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

- a) approvare lo statuto e le sue modifiche
- b) eleggere il consiglio direttivo ed i delegati all'assemblea nazionale della F.A.R.E.;
- c) procedere all'approvazione del rendiconto economico e finanziario, che dovrà avvenire entro il primo semestre di ogni anno. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- d) conferire cariche onorarie
- e) procedere allo scioglimento dell'associazione.

Art. 8 - CONVOCAZIONE e COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve esser convocata dal Presidente, in via ordinaria, con cadenza annuale, sentito il Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea in via straordinaria potrà essere richiesta da parte di almeno un terzo degli iscritti o dalla maggioranza del consiglio direttivo.

I soci devono essere avvertiti della convocazione, con lettera ordinaria o con fax o con posta elettronica e telematica, almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione; con la lettera di convocazione deve essere reso noto l'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo quella della prima, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti, ed in seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo della prima , quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono approvate a maggioranza semplice; in caso di parità di voti la proposta si intenderà respinta.

I soci, in caso di impedimento potranno conferire delega di voto ad altro socio.

Ciascun socio potrà disporre di non più di una delega, oltre al proprio voto.

Ogni componente dell'assemblea ha diritto di voto nelle attività di competenza di tale organo, secondo quanto previsto dal presente statuto.

L'assemblea provvede alla elezione con votazione segreta:

- con scheda limitata a sette nomi dei componenti il consiglio direttivo

L'assemblea provvede, inoltre, alla elezione dei delegati all'assemblea nazionale della F.A.R.E.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da:

- sette consiglieri, di cui uno pensionato, scelti fra gli associati ed eletti dall'assemblea;
- gli associati cui siano state conferite cariche onorarie;
- gli associati che ricoprano cariche a livello nazionale nella F.A.R.E.

Il consiglio direttivo viene convocato, in sede da destinarsi di volta in volta, in via ordinaria dal presidente almeno ogni semestre, inviando 10 giorni prima gli avvisi di convocazione che possono essere fatti anche via fax o e-mail con l'indicazione dell'ordine del giorno; nei casi urgenti i termini possono essere ridotti a 5 giorni con comunicazione via fax o telefonica.

Ogni componente il consiglio direttivo potrà richiedere la convocazione straordinaria indicandone i motivi.

Il consiglio direttivo nella prima riunione, convocata dal componente più anziano di età, nomina, nel suo interno, a maggioranza assoluta, il presidente e il vice presidente.

Il presidente eletto deve, a sua volta, procedere alla nomina di un tesoriere-segretario, scelto fra gli associati.

Compito del direttivo è di adoperarsi affinché siano compiute le finalità statutarie dell'associazione nel rispetto degli interessi e della volontà degli associati.

In particolare:

- formula, discute e definisce le linee programmatiche dell'associazione;
- forma i bilanci annuali prima di sottoporli all'approvazione dell'assemblea;
- determina le quote sociali annuali;
- partecipa attivamente alle iniziative promosse dal presidente, dai componenti il consiglio direttivo, per promuovere, sviluppare e rendere operative le iniziative culturali e di aggiornamento professionale;
- può proporre all'assemblea il conferimento di cariche onorarie per particolari meriti nell'attività associativa.

Ogni componente del consiglio direttivo potrà chiedere al presidente l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno

Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni e comunque decade con la nuova elezione dello stesso organismo da parte dell'assemblea.

Art 10 - IL PRESIDENTE

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e presiede il consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal vice presidente:

Il presidente provvede a quanto necessario per il funzionamento dell'associazione

Il presidente convoca il consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno

Il presidente può affidare a singoli o più componenti il consiglio direttivo specifici settori di attività.

Nell'espletamento di tali incarichi i soci agiscono su mandato del presidente e del consiglio direttivo.

Il Presidente rappresenta l'associazione nei confronti dei soci in ogni sede e circostanza e dura in carica cinque anni e comunque sino alla nomina del nuovo Presidente da parte del consiglio direttivo.

Art 11 - CONFERIMENTO QUALIFICHE ONORARIE

L'assemblea ha la facoltà di conferire, su proposta del consiglio direttivo, a soci benemeriti, qualifiche onorarie.

Art. 12 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche dello statuto devono essere proposte tramite il Consiglio Direttivo ed inserite nell'ordine del giorno contenuto nella lettera di convocazione dell'assemblea e dovranno essere approvate con la votazione favorevole di oltre due terzi dei presenti all'assemblea.

L'assemblea vota per alzata di mano, le modifiche dello statuto, articolo per articolo, con voto finale, sempre per alzata di mano, l'assemblea approva lo statuto.

Art. 13 - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI

Le clausole del presente statuto sono conformi a quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n° 470 in tema di patrimonio e pertanto:

- -"è fatto divieto di distribuire anche in forma indiretta utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
 - le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili
- in caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, eventualmente sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3,C 190 della legge 662/1996.

Art 14 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del codice civile.